COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

Area Tecnica IVª
Settore I – Servizio Ecologia e Ambiente
*****

AUTORIZZAZIONE n. 21 del 12/06/2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA IVª

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 183, comma 1, lettera mm) (già lettera cc) del citato Decreto Legislativo n. 152/2006, il quale prevede che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia disciplinata la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, avente ad oggetto "Disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che l'articolo 2 – comma 1 – del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 recita testualmente: "La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente";

Visto il provvedimento gestionale n. 26 del 18.06.2009, con il quale la S.A.T.E. S.p.A., con sede legale in Civita Castellana – Piazza G. Matteotti, n. 3, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 2 – comma 1) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08.04.2008, alla realizzazione e alla gestione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani originati da Raccolta Differenziata (Ecocentro), su terreno distinto in catasto al foglio n. 9 – mappale n. 1230 della superficie complessiva di 4.800 mq., situato in loc. Prataroni – zona P.I.P., per un periodo di validità pari a 5 (cinque) anni;

Rilevato che con Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 è stato modificato il D.M. 08 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come disposto dall'art. 183 – comma 1 – lett. cc) del Decreto Legislativo 03 .04.2006 n. 152 e s.m.i.;

Dato atto che con provvedimento gestionale n. 34 del 19.09.2011, l'autorizzazione n. 26/2009, sopra richiamata, è stata modificata ed integrata per adeguarla ai contenuti del D.M. 13 maggio 2009, lasciando immutato il periodo di validità quinquennale;

A seguito delle modifiche apportate al D.M. 08 aprile 2008 dal D.M. del 13.05.2009, la disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani o Ecocentri, non è più subordinata al regime autorizzatorio previsto dagli artt. 208 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, e la realizzazione o l'adeguamento degli stessi è eseguito in conformità con la normativa

vigente in materia urbanistica ed edilizia ed il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia;

Visto il provvedimento n. 14 del 16.06.2014, con il quale è stato approvato il rinnovo con prescrizioni, per un periodo di 5 (cinque), della autorizzazione n. 26/2009, a favore della S.A.T.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 2 – comma 1 – del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 08.04.2008 e s.m.i., per la gestione del "centro di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", realizzato su terreno distinto in catasto al Foglio n. 9 – mappale n. 1230 della superficie pari a 4.800 mq.;

Considerato che:

- Con nota del 3 aprile 2014, acquisita agli atti del Comune in data 4 aprile 2014, la S.A.T.E. S.p.A. ha richiesto l'inserimento del codice CER 20.03.03, relativo ai rifiuti derivanti da spazzamento stradale, tra quelli conferibili nell' Ecocentro da destinare al riciclaggio, previa modifica dell'autorizzazione n. 14/2014;
- Il rifiuto proveniente da spazzamento stradale, come si evince dal parere redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), trasmesso con nota prot. n. GR/02/16/41579 del 26.01.2015 dalla Regione Lazio, non può essere considerato quale rifiuto che contribuisca alla quantificazione della percentuale di raccolta differenziata essendo lo stesso un rifiuto urbano indifferenziato, tuttavia la quota parte di tale tipologia di rifiuto destinata a riciclaggio, può essere considerata come contributo agli obiettivi previsti all'art. 181 - comma 1 – lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che si sostanziano nella adozione delle misure necessarie per conseguire, entro il 2020, l'aumento del 50% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;
- Il D.M. 8.04.2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13.05.2009, traccia l'elenco dei rifiuti, raccolti in modo differenziato, conferibili nei centri di raccolta, tra i quali non sono ricompresi quelli originati dallo spazzamento stradale ancorché i suddetti impianti possono ricevere i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali;
- A norma dell'art. 181 – comma 2 – lett.c) e d) del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, tuttavia per il loro conferimento presso un centro di raccolta, per il successivo avvio agli impianti di riciclaggio, è necessario stabilire espressamente l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21.05.2015 è stato dichiarato che i rifiuti non pericolosi provenienti dallo spazzamento stradale (codice CER 20.03.03 – "Residui della Pulizia Stradale"), per una quantità massima di 250 tonnellate/anno che abbiano una composizione merceologica analoga o simile a quella dei rifiuti urbani, sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 – comma 2 – lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;
- Con lo stesso atto deliberativo è stato stabilito che i rifiuti da spazzamento stradale ancorché assimilati ai rifiuti urbani e destinati al riciclaggio, costituiscono un rifiuto urbano "indifferenziato", pertanto il conferimento degli stessi all'interno di un centro di raccolta o ecocentro, dovrà interessare un'area perimetrata e destinata esclusivamente al conferimento di detti rifiuti al fine di evitare qualsiasi promiscuità con il flusso dei rifiuti raccolti in modo differenziato;
- Con istanza prot. n. 6927 del 16.03.2015 presentata dalla S.A.T.E. S.p.A., è stato chiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di realizzazione in ampliamento dell'isola ecologica già autorizzata, sul terreno distinto in Catasto al fg. n. 9 – particella n. 1508, situato in Via Darwin, n. 4 e corrispondente al lotto n. 33/a del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della superficie di mq. 3.775;

- In data 6.11.2015 è stato rilasciato, alla S.A.T.E. S.p.A., il Permesso di Costruire n. 19 del 5.11.2015 per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'Ecocentro;
- In data 22.04.2016 con prot. n. 11289 la S.A.T.E. S.p.A., ha trasmesso una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) per la realizzazione di una variante al Permesso di Costruire n.19/2015, la quale prevede, tra l'altro, la realizzazione di una idonea area destinata al deposito dei rifiuti provenienti da spazzamento stradale, totalmente separata e confinata in modo tale da precludere ogni possibilità di commistione con il flusso dei rifiuti raccolti in modo differenziato;

Vista l'Autorizzazione n. 17 del 16.05.2016, con la quale, per quanto esposto nei precedenti capoversi, e tenendo conto che i lavori relativi alla realizzazione dell'area destinata esclusivamente al deposito dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (codice CER 20.03.03 – *"Residui della Pulizia Stradale"*), sono stati ultimati in data 09.05.2016, ai sensi e per gli effetti del D.M 08.04.2008, così come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13.05.2009, ed ad integrazione dell'autorizzazione n. 14 del 16.06.2014, le modifiche non sostanziali, consistenti nella introduzione del rifiuto codice CER 200303 – "Residui della pulizia Stradale" nell'elenco dei rifiuti, allegato sotto la lettera "A" all'autorizzazione n. 14 del 16.06.2014, per i quali è ammesso il conferimento presso l'Ecocentro situato in Via Darwin, n. 4, gestito dalla S.A.T.E. S.p.A. affidataria dei servizi di igiene urbana con sede legale in Piazza G. Matteotti, 3, per il successivo avviamento al recupero;

Vista la nota acquisita agli atti al prot. n. 12160 del 12.04.2019, e successiva integrazione del 31.05.2019 prot. n. 16941 in riscontro alla nota scrivente ufficio prot. n. 14901 / 2019, con la quale la S.A.T.E. S.p.a. ha richiesto il rinnovo della citata autorizzazione n. 14/2014, trasmettendo la seguente documentazione a corredo:

- Planimetria generale aggiornata del centro di raccolta;
- Planimetria generale rete fognaria aggiornata;
- Relazione tecnica aggiornata illustrante in forma sintetica le modalità operative e di gestione dell'impianto, anche in riferimento alle prescrizioni inserite nella autorizzazione in commento;
- Copia del provvedimento di rinnovo del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (n. iscrizione RM02014 prot. n. 22695/2015 del 16.12.2015 con validità sino al 07.10.2020) di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dal quale risulta che la S.A.T.E. S.p.A. è iscritta anche per l'attività di "Gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato";

Visto il verbale di sopralluogo eseguito presso l'impianto in data 11.06.2019 dal Responsabile dell'Area Tecnica IV^{a} unitamente a personale interno, dal quale si evince che: la prefata Società ha gestito l'impianto in questione, nel periodo di validità dell'autorizzazione in argomento, in conformità al dettato normativo vigente nonché nell'osservanza delle prescrizioni alle quali era stato subordinato il rilascio del provvedimento autorizzatorio;

Considerato che i centri di raccolta dei rifiuti urbani o ecocentri, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato, altresì, che i centri di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

- vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
- vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali;
- rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;

- rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;

Tenuto conto che il corretto funzionamento dei centri di raccolta rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente;

Rilevato che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

Ritenuto di poter approvare il rinnovo, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, della autorizzazione per la gestione, da parte della Società S.A.T.E. S.p.A. del "centro di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato" sito in Civita Castellana – loc. "Prataroni"- zona P.I.P. Via Charles Darwin, su terreno distinto in catasto al Foglio n. 9 – mappale n. 1230 della superficie complessiva di 4.800,00 mq.;

A P P R O V A

Il rinnovo della autorizzazione alla S.A.T.E. S.p.A. con sede legale in Civita Castellana – Piazza G. Matteotti n. 3 nella persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore Sig. Daniele Cossio di Codroipo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e s.m.i., per la gestione del "centro di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato" sito in Civita Castellana – loc. "Prataroni"- zona P.I.P. Via Charles Darwin, su terreno distinto in catasto al Foglio n. 9 – mappale n. 1230 della superficie complessiva di 4.800,00 mq., con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1) il permanere della presente autorizzazione è subordinato alla rispondenza dell'ecocentro alle disposizioni stabilite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 e ad altra normativa applicabile;
2) l'ecocentro deve essere gestito nel rispetto del presente provvedimento, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008, come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 e di altra normativa applicabile per tutti gli aspetti ivi disciplinati;
3) il soggetto gestore dell'ecocentro deve provvedere a garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto, concordando gli orari delle stesse con l'A.C., nonché la sorveglianza dello stesso durante i suoi orari di apertura e la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
4) i rifiuti conferiti all'ecocentro, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto incaricato dal soggetto gestore, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
5) il deposito dei rifiuti e la gestione dell'ecocentro dovranno avvenire secondo quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;
6) nell'ecocentro possono essere conferiti i rifiuti indicati nel punto 4.2 dell'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 come integrato dall'art. 1 – comma 6 del D.M. 13 maggio 2009 che, peraltro, vengono riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, compresi quelli, come riportato in premessa, con codice CER 200303 "Residui della pulizia Stradale";

7) il soggetto gestore dell'ecocentro deve adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati 1a e 1b del D.M. 13 maggio 2009;
8) il gestore dell'ecocentro deve trasmettere, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo, i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta;
9) il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta deve comunicare al centro di raccolta conferente (ecocentro) la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde;
10) la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a 3 (tre) mesi;
11) la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 (settantadue) ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;
12) il soggetto gestore dell'ecocentro è tenuto, altresì, a quanto appresso:

- evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- provvedere alla costante manutenzione ordinaria della recinzione, della pavimentazione stradale interna con relativa segnaletica orizzontale, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro;
- mantenere aggiornata ed in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
- gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti presenti sul suolo accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati ovvero abusivamente collocati fuori dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- provvedere a completare, nel lato ingresso prospiciente Via C. Darwin, la barriera esterna realizzata con siepe, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;

DETERMINA, INOLTRE

1) **Il rinnovo dell'autorizzazione ha validità pari ad anni 5 (cinque) con scadenza il 18.06.2024;**
2) Al termine delle attività, il gestore dovrà attuare tutte le procedure necessarie alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito eventualmente contaminato applicando le norme previste dal titolo V, della parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3) Di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi i diritti di terzi;
4) Il presente provvedimento dovrà essere custodito e conservato (anche in copia) presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo a semplice richiesta.
5) La S.A.T.E. S.P.A., nella qualità di gestore dell'ecocentro, dovrà provvedere all'esercizio dell'attività di gestione dell'area destinata al deposito dei rifiuti provenienti da spazzamento stradale, per essere successivamente avviati a recupero, in conformità a quanto disposto dal D. M. 08.04.2008 così come modificato ed integrato dal D. M. 13 maggio 2009 dal D. M. e fatto salvo il rispetto dei contenuti dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
6) Il Gestore dell'impianto, in considerazione che i rifiuti da spazzamento stradale, ancorché assimilati ai rifiuti urbani e destinati al riciclaggio, costituiscono un rifiuto urbano "indifferenziato", dovrà provvedere al conferimento degli stessi, all'interno dell'ecocentro, esclusivamente sull'area all'uopo allestita ed indicata come "Area di deposito terre di

spazzamento" nella "tavola n. 2 - planimetria generale", allegata alla "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.), (giusta autorizzazione n. 17 del 16.05.2016) evitando qualsiasi promiscuità con il flusso dei rifiuti raccolti in modo differenziato ovvero separato in base al tipo e alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Il presente provvedimento sarà notificato alla S.A.T.E. S.p.A. e trasmesso alla Provincia di Viterbo ed alla Regione Lazio e pubblicato all'albo pretorio on line del Comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Civita Castellana, 12 giugno 2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA IVª
(Arch. Alessandro Maria Angeletti)

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - Ufficio Tecnico

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Delegato pro tempore della S.A.T.E. S.p.A., dichiara di accettare il presente provvedimento e di obbligarsi all'osservanza di tutte le prescrizioni cui lo stesso è subordinato.

Civita Castellana, 17 GIU. 2019

Sig. Daniele Cossio di Codroipo

RITIRA L'AUTORIZZAZIONE LA SIG.RA MARIA TUFANO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA SATE SPA, MUNITA DI DELEGA RILASCIATA DALL'AMM.RE DELEGATO DANIELE COSSIO DI CODROIPO

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE POTRANNO ESSERE CONFERITE NELL'ECOCENTRO SITO IN VIA C. DARWIN, LOCALITA' PRATARONI – ZONA P.I.P. GESTITO DALLA S.A.T.E. S.p.A.

• Imballaggi in carta e cartone	(codice CER 15 01 01)
• Imballaggi in platica	(codice CER 15 01 02)
• Imballaggi in legno	(codice CER 15 01 03)
• Imballaggi in metallo	(codice CER 15 01 04)
• Imballaggi in materiali misti	(codice CER 15 01 06)
• Imballaggi in vetro	(codice CER 15 01 07)
• Contenitori T/FC	(codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
• Rifiuti di carta e cartone	(codice CER 20 01 01)
• Rifiuti in vetro	(codice CER 20 01 02)
• Frazione organica umida	(codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
• Abiti e prodotti tessili	(codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
• Solventi	(codice CER 20 01 13*)
• Acidi	(codice CER 20 01 14*)
• Sostanze alcaline	(codice CER 20 01 15*)
• Prodotti fotochimici	(codice CER 20 01 17*)
• Pesticidi	(codice CER 20 01 19*)
• Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	(codice CER 20 01 21)
• Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	(codice CER 20 01 23* - 20 01 35* e 20 01 36)
• Olio e grassi commestibili	(codice CER 20 01 25)
• Olio e grassi diversi da quelli di cui al punto precedente ad esempio oli minerali esausti	(codice CER 20 01 26*)
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine	(codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
• Detergenti contenenti sostanze pericolose	(codice CER 20 01 29*)
• Detergenti diversi da quelli di cui al punto precedente	(codice CER 20 01 30)
• Farmaci	(codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
• Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 20 01 33*)
• Rifiuti legnosi	(codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
• Rifiuti plastici	(codice CER 20 01 39)
• Rifiuti metallici	(codice CER 20 01 40)
• Sfalci e potature	(codice CER 20 02 01)
• Residui della Pulizia Stradale	(codice CER 20 03 03)
• Rifiuti ingombranti	(codice CER 20 03 07)
• Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 08 03 18*)

- Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche (codice CER 20 01 26*)
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelle di cui alle voci 17 09 01* - 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)

Civita Castellana,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA IVª
(Arch. Alessandro Maria Angeletti)

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Delegato pro tempore della S.A.T.E. S.p.A., dichiara di accettare il presente provvedimento e di obbligarsi all'osservanza di tutte le prescrizioni cui lo stesso è subordinato.

Civita Castellana,

Sig. Daniele Cossio di Codroipo